

**IMPOSTA SOSTITUTIVA AL 10% PER LA PARTE DI RETRIBUZIONE EROGATA IN RELAZIONE
A INCREMENTI DI PRODUTTIVITÀ PER EFFETTO DI ACCORDI AZIENDALI O TERRITORIALI
(PREMI DI RISULTATO, MAGGIORAZIONI PER LAVORO A TURNI O STRAORDINARIO, ECC.)**

A partire dal secondo semestre 2008, a parziale risposta alle sollecitazioni sindacali verso una minore pressione fiscale sul lavoro, è in vigore, anche se con ripetuti aggiustamenti, la detassazione delle componenti delle retribuzioni (premi di risultato, maggiorazioni per lavoro a turni o straordinario, ecc.) più direttamente correlate alla competitività e alla produttività aziendale, con l'applicazione alle somme erogate dell'imposta sostitutiva del 10%.

Per il 2011 la nuova formulazione, come conferma la circolare congiunta dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 3/E del 14 febbraio 2011, limita l'applicazione dell'imposta sostitutiva solo alla somme erogate in forza di accordi di secondo livello, aziendali o territoriali, escludendo quindi le erogazioni unilaterali, quali per esempio, i superminimi individuali che invece per i precedenti anni 2008-2010 potevano beneficiare della detassazione.

I contenuti della Circolare 3/E, da un lato enfatizzano il ruolo della contrattazione collettiva e per questo non possono che essere apprezzati, dall'altro però affermano che l'applicazione delle disposizioni per lavoro notturno e straordinario secondo le misure del CCNL non comportano il beneficio dell'imposta sostitutiva, a meno che non vi sia un contratto di secondo livello (aziendale o territoriale) che almeno ne replichi le misure, richiamando le disposizioni in materia previste nel CCNL.

La disposizione di cui sopra, non a caso ha incontrato l'ostilità della Confindustria, che già a dicembre 2010 aveva dato disposizione di sospendere l'applicazione della detassazione in attesa di chiarimenti e la contrarietà di chi nel sindacato non perde mai l'occasione di baloccarsi con l'ideologia che addirittura la leggeva come "un attacco al contratto nazionale", dimenticando che sono proprio coloro che i contratti nazionali non li firmano, i primi a sminuirne ruolo e funzioni.

Tuttavia, ci pare che le indicazioni della Circolare 3/E comunque rappresentano una buona opportunità di intervento sindacale sottoscrivendo appositi verbali di recepimento delle disposizioni e delle misure previste nel CCNL relativamente a lavoro a turni, straordinario e alle eventuali altre voci, e ottenendo così per i lavoratori i benefici dell'imposta sostitutiva al 10% che – ricordiamo – si applica sui premi di risultato e sulle ore e sulle relative maggiorazioni per lavoro a turno o straordinario fino a un massimale di 6 mila euro annui e a condizione che il lavoratore non abbia guadagnato nel 2010 più di 40 mila euro annui.

I verbali di recepimento delle disposizioni del CCNL dovranno essere conservati dalle Aziende e presentati in caso di verifica da parte dell'Agenzia delle entrate

Roma, 7 marzo 2011

UILM NAZIONALE

**In allegato una traccia di verbale per il recepimento
a livello aziendale o territoriale delle disposizioni contrattuali
per lavoro a turni, straordinario, eccetera.**